

È la conclusione che sembra corretto trarre dai rapporti tra diverse regole speciali

Iva, un mini sportello per tutti Il regime moss aperto anche ai minimi e ai forfetari

DI FRANCO RICCA

Anche i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario o di quello dei minimi dovrebbero poter accedere al regime speciale Iva del mini sportello unico (moss) per i servizi elettronici prestati all'estero. L'ambito extraterritoriale delle operazioni comprese nel regime «moss» esclude infatti conflitti con i regimi di franchigia per le operazioni interne. Questa la conclusione alla quale sembra corretto pervenire in merito ai rapporti fra i diversi regimi speciali.

Il regime di franchigia dell'Iva. Il comma 57 dell'art. 1 della legge 190/2014 stabilisce che non possono avvalersi del regime forfettario istituito dalla stessa norma, tra gli altri, «le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito». Analoga preclusione è dettata dall'art. 1, comma 99, della legge 244/2007, in relazione al regime per i contribuenti minimi, poi regime di van-

taggio (al quale è possibile accedere ancora nel 2015, per effetto della disposizione contenuta nella legge n. 11/2015 di conversione del dl Milleproroghe). Si deve ricordare che, secondo la Corte di giustizia Ue, l'applicazione del regime di franchigia previsto da un paese membro è riservata alle attività delle piccole imprese stabilite nel paese stesso e non può estendersi alle attività da esse svolte in altri

paesi membri (sentenza 26 ottobre 2010, causa C-97/09). Di conseguenza, il soggetto passivo stabilito in Italia che si avvale del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 non può far valere tale regime per le eventuali operazioni poste in essere in altri paesi membri.

Il regime «moss» per i servizi elettronici. Dal 2015, le imprese che prestano servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione a privati consumatori Ue, sottoposti ad imposizione nel paese membro del consumo, possono avvalersi del regime semplificato «moss», che consente loro di accentrare gli adempimenti Iva presso il paese in cui sono stabiliti, anziché eseguire gli adempimenti in ciascuno stato del consumo. Resta fermo che tali prestazioni sono localizzate nel paese di destinazione e non in quello in cui è stabilito

il fornitore. Il regime semplificato «moss» riguarda solo le prestazioni di servizi in esame rese a privati consumatori stabiliti al di fuori del paese nel quale il fornitore ha la sede dell'attività o

una stabile organizzazione; le prestazioni rese «in patria», per così dire, sono invece escluse dal regime semplificato. Di conseguenza, il regime «moss» si affianca alle regole ordinarie che il soggetto passivo deve continuare ad applicare in relazione alle prestazioni interne, nonché alle operazioni diverse dai predetti servizi.

Compatibilità con il regime di franchigia. Ciò posto,

atteso che il regime «moss» è applicabile soltanto per le prestazioni di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese a privati consumatori di altri stati Ue e mira a semplificare, appunto, l'applicazione dell'Iva dovuta in tali stati, senza interferire, neppure sul piano del diritto alla detrazione, specificamente e distintamente disciplinato, non sembrano esservi ragioni per escludere la sua applicazione da parte dei contribuenti che si avvalgono, per le altre operazioni, del regime di franchigia (nella versione del regime forfettario o di quello dei «minimi»). Stante l'ambito extraterritoriale delle prestazioni rientranti nel regime «moss» e i chiarimenti della Corte di giustizia in merito alla portata del regime di franchigia, l'applicazione congiunta dei due regimi speciali non pare dia luogo a conflitti.

L'applicazione della franchigia è riservata alle pmi stabilite nel Paese

Il moss si affianca alle regole ordinarie cui il soggetto è obbligato

